

**Relazione alla proposta di legge n. 255 a iniziativa della Giunta regionale:
“Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021
della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”**

Signori Consiglieri,

La presente proposta di legge, redatta ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. e delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31: “Ordinamento Contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione” in quanto compatibili, presenta i seguenti contenuti:

- L'articolo 1 definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2019-2021.
- L'articolo 2, al comma 1, autorizza il rifinanziamento di interventi previsti dalla legislazione regionale e indicati nella Tabella B; al comma 2 autorizza le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C; al comma 3 autorizza i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D; al comma 4 autorizza i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella E.
- L'articolo 3 autorizza una anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica.
- L'articolo 4 ha lo scopo di rivedere e poter meglio definire attraverso un provvedimento amministrativo, da adottare, nel rispetto della disciplina di base dettata dalla normativa statale vigente in materia, le modalità ed i termini per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti disabili, ai sensi dell'articolo 8 della legge 449/1997 e dell'articolo 30, comma 7, della legge 388/2000, sia in presenza di una esenzione concessa da un'altra Regione, a seguito di cambio di residenza da parte del disabile, sia in ordine ad altre fattispecie che possono verificarsi nel corso della istruttoria delle domande per la fruizione dei benefici in questione. Si demanda pertanto alla Giunta regionale di stabilire le modalità ed i termini, con la necessaria documentazione da presentare, per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica regionale per i soggetti disabili, sempre in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia. Si stima per effetto della presente proposta normativa, meno restrittiva, una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 36.100,00 per ogni annualità dal 2019 al 2021.

Effetti finanziari

Le previsioni del minor gettito sono state assunte sulla base delle istanze di esenzione pervenute in ritardo, oltre il termine previsto, e quindi considerate decadute ai fini del riconoscimento del beneficio, ai sensi della normativa regionale vigente negli anni 2017 e 2018, ora abrogata per effetto della proposta normativa in esame.

Copertura garantita da stanziamenti già iscritti nel bilancio in vigore (MINORE ENTRATA)

Missione/ Programma	N° capitolo esistente o da istituire	Denominazione	2019	2020	2021	Note
	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	Riduzione già computata nello stanziamento iscritto a bilancio

- L'articolo 5 estende l'esenzione del bollo auto per i possessori di auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati nel 2017 e nel 2018, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel 2019, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 39/2017 tale agevolazione è estesa anche agli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. Si stima per effetto della presente proposta normativa una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 246.000,00 per il primo anno 2019, di euro 268.000,00 per ogni annualità successiva agevolata.

Effetti finanziari

Le previsioni del minor gettito sono state assunte sulla base degli autoveicoli ibridi esenti ai sensi della normativa regionale immatricolati negli anni 2017 e 2018, che hanno fruito dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, rapportate con un trend in aumento al 2019, 2020 e 2021.

Copertura garantita da stanziamenti già iscritti nel bilancio in vigore (MINORE ENTRATA)

Missione/ Programma	N° capitolo esistente o da istituire	Denominazione	2019	2020	2021	Note
	1101010014	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	-246.000,00	-268.000,00	-268.000,00	Riduzione già computata nello stanziamen to iscritto a bilancio

- L'articolo 6 propone l'allegazione al bilancio dell'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della regione e permette di applicare, in caso di dismissione degli stessi, tutte le facilitazioni previste dall'articolo 58 del d.l. 112/2008 in ordine alla eventuale necessità di regolarizzazioni catastali/amministrative. Tutto ciò fa comunque salvo il principio generale di delegificazione in materia di immobili regionali, introdotto con l'articolo 71 bis della l.r. 31/2001.
- L'articolo 7 propone:
 - al comma 1, l'abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 31/2001 "Fondi globali" al fine di uniformare e semplificare l'impianto normativo in materia di fondi speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, dettagliatamente disciplinati dall'articolo 49 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 - ai commi 2 e 3, un intervento normativo finalizzato ad ampliare un precedente intervento di delegificazione e ad abrogare una parte della legge di contabilità non più compatibile con le nuove disposizioni contenute nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
- L'articolo 8 propone una modifica che, oltre ad aggiornare il riferimento alle strutture regionali competenti al rilascio del previsto parere, ha lo scopo principale di adeguare la disciplina regionale dell'anticipazione di cassa alle aziende del SSR alle disposizioni generali della normativa statale (articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), punto 1, d.lgs. 502/1992).
- L'articolo 9 indica la copertura finanziaria.
- L'articolo 10 definisce la dichiarazione d'urgenza.

Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019-2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)".

ARTICOLO	DISPOSIZIONE	STATO DI PREVISIONE ENTRATA					SPESA PREVISTA DALLA LEGGE			NOTE
		Titoli / Tipologia	ENTRATA 2019	ENTRATA 2020	ENTRATA 2021	Missione / Programma	SPESA 2019	SPESA 2020	SPESA 2021	
1	Quadro finanziario di riferimento									
2	Autorizzazioni di spesa									
3	Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica	Titolo 5, Tipologia 2	40.000.000,00			Missione 11, Programma 2	40.000.000,00	0,00	0,00	
4	Modifiche alla l.r. 20/2010	Titolo 1, Tipologia 1	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00					copertura garantita dalla contestuale riduzione del complesso delle spese iscritte
5	Modifica alla l.r. 35/2016	Titolo 1, Tipologia 1	-246.000,00	-268.000,00	-268.000,00					copertura garantita dalla contestuale riduzione del complesso delle spese iscritte
6	Immobili ascritti al patrimonio disponibile									
7	Modifiche alla l.r. 31/2001									
8	Modifiche alla l.r. 2/2006									
9	Copertura finanziaria									
10	Entrata in vigore della legge									

Il dirigente del Servizio Proponente